

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.**

**Sentenza n. 14/2019/EL depositata in data 08/05/2019**

**RICORSO:** annullamento e/o riforma della delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti per le Marche n. 59/2018/PRSP, depositata il 19 dicembre 2018, relativa alla mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato dal Comune di Fratte Rosa, rimodulato ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge 205/2017.

**RESISTENTI:**

Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale delle Marche, Sezione regionale di controllo per le Marche, Ministero dell'Interno, Commissione per la stabilità finanziaria degli organi degli enti locali, Prefettura di Pesaro e Urbino.

**QUESTIONE RISOLTA:** in caso di delibera comunale dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 Tuel, il termine perentorio di quarantacinque giorni per l'approvazione del piano rimodulato o riformulato decorre dal giorno della dichiarazione di immediata esecutività della delibera.

**Riferimenti normativi:** *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. a); *L. n. 205/2017:* art. 1, commi 888 e 889; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):* art. 243 quater.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 32/2018/EL; sent. n. 25/2018/EL; sent. n. 17/2018/EL; sent. n. 6/2018/EL; sent. n. 49/2017; **Cons. Stato**, Sez. IV, sent. n. 1070/2009.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

La sentenza in oggetto ribadisce che <<queste SS.RR. si sono già pronunciate sulla possibilità di modifica del PRFP consentita dal citato comma 889 della legge n. 205/2017, precisando che *“con la manifestazione di volontà di rimodulazione del piano espressa mediante la deliberazione consiliare”* viene attivata *“una nuova procedura di per sé idonea a far decadere il piano recentemente approvato...In ogni caso il piano precedentemente approvato non riacquisterà la sua vigenza in quanto definitivamente superato dalla manifestazione di volontà di una sua rimodulazione quale primo passaggio di una nuova catena procedimentale sostitutiva della precedente”>>.*

Con riguardo, poi, alla tardività nell'approvazione del piano di riequilibrio nei termini perentori previsti dalla norma citata, il Collegio decidente rileva come <<il prescritto termine di quarantacinque giorni risulta già spirato, considerata l'immediata esecutività della prima deliberazione>>.

## ABSTRACT

Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno respinto il ricorso, promosso dal comune di Fratte Rosa, sulla base di due assunti argomentativi di fondo: il primo relativo all'esatta interpretazione da attribuire alle disposizioni contenute ai commi 888 e 889, dell'art. 1 della legge n. 205/2017, rimarcando la differenza concernente il momento di decorrenza del termine perentorio di approvazione del piano rimodulato; il secondo attinente, invece, al concetto di errore scusabile, invocato dall'ente ricorrente.

In particolare, il Consesso contabile ha distinto, sotto il profilo dell'individuazione del momento di decorrenza, il regime tra le diverse tipologie di deliberazioni consiliari, affermando che *<<ordinariamente le deliberazioni consiliari non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione>>*, trattandosi di *<<una vacatio evidentemente a tutela di terzi interessati, che devono essere messi in condizione di conoscere le deliberazioni dell'ente per poter far valere eventuali opposizioni>>*, invece *<<nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo...la dichiarazione di immediata eseguibilità esprime un'urgenza a fronte della quale l'ente può immediatamente dar corso alla decisione assunta>>*.

Il concetto che le Sezioni riunite hanno tenuto, quindi, a sottolineare è che in entrambi i casi il termine decorre dall'eseguibilità della deliberazione, ovvero *<<decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, nei casi ex comma 3, art. 134 TUEL; immediatamente, nei casi ex comma 4>>*.

Altra doglianza non accolta è stata quella concernente il motivo dell'errore scusabile, avanzata dal Comune istante sull'avvenuto riconoscimento dello stesso a favore di un altro ente locale in un giudizio, svoltosi innanzi alle Sezioni riunite, per una vicenda simile.

Anche a tal riguardo, le Sezioni riunite hanno specificato che *<<il riconoscimento dell'errore scusabile ha carattere di eccezionalità e attiene a valutazioni di fatto rilevate in un singolo caso concreto...a prescindere da ogni considerazione sulla sovrapposibilità o meno delle diverse situazioni, non vigendo nell'ordinamento il principio dello stare decisis, l'esistenza di un precedente giurisprudenziale non può essere assunta a parametro generale di giudizio>>*.